

N. R.G.V.G. 4088/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedimento n. 4088/2022 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 D.L. n.118/2021 convertito in L. n.147/2021, proposto da:
con il patrocinio dell'avv.

Il Giudice

pronunciando sull'istanza proposta in data 25 maggio 2022 (come successivamente; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 giugno 2022; ha emesso la seguente

ORDINANZA

dato atto della formale sussistenza dei requisiti procedurali per l'accesso alla richiesta misura, così come verificato all'udienza del 29 giugno 2022;
rilevato che la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio e di misure cautelari ex art 6 L 147/2021 è stata ritualmente notificata a tutti i creditori (individuati dalla stessa istante come) controinteressati;
rilevato che non constano opposizioni alla domanda in esame;
sentiti all'udienza del 29 giugno 2022 la parte istante, nonché l'Esperto designato;
premesso che con la domanda del 26 maggio 2022 la ricorrente ha domandato :
-che il Tribunale confermi nei confronti di tutti i creditori l'applicazione delle “...*misure protettive del patrimonio della società come richieste e pubblicate nel Registro delle imprese, e conseguentemente disponga per 120 giorni dall'adozione del provvedimento ovvero per tutta la durata delle trattative e fintanto che la procedura risulti non archiviata*” con conseguente applicazione del “*regime ex lege*”;

-nei confronti di

la

sospensione dei contratti di affidamento e di finanziamento con divieto per gli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della ricorrente;

1)osservato che la valutazione di conferma revoca o modifica delle misure protettive deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori; della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate , dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi, della rilevanza di eventuali rilievi svolti da altri creditori;

ritenuto che le misure protettive possano essere confermate (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 ; Tribunale di Prato 22 aprile 2022) qualora, in esito alla disamina della relazione dell'Esperto, sussista:

- a) una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa;
- b) l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
- c) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa;

preso atto che:

- nessun creditore si è costituito in giudizio né ha formulato osservazioni;

- in sede d'udienza l'Esperto incaricato non ha rilevato controindicazioni all'applicazione delle misure protettive richieste, evidenziando la concretezza delle prospettive di continuità aziendale e l'utilità delle misure protettive adottate ai fini del risanamento dell'impresa;

-in esito alla presentazione del piano finanziario, seppur in forma embrionale, ed allo svolgimento di una preliminare fase delle trattative, l'Esperto ha osservato *“Sulla base degli atti depositati e delle prime verifiche già compiute, allo stato non può escludersi pertanto la possibilità di raggiungere l'obiettivo del risanamento dell'impresa, imprescindibilmente condizionato in ogni caso alla*

formalizzazione degli impegni di *come sopra esposto. A tal proposito, si dà*
atto dell'atteggiamento serio e collaborativo della ricorrente che si è manifestato con la tempestiva consegna
della documentazione richiesta e con la partecipazione ad alcuni incontri, all'esito dei quali, il sottoscritto
ritiene che la Società, attraverso il procedimento di composizione negoziata previsto dal D.L. 118/2021,
possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento e che vi siano margini per lo svolgimento di
trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento”;

ritenuto pertanto, alla luce degli esiti dell'udienza e delle considerazioni dell'Esperto, che:

- debba formularsi una prognosi di reversibilità dello squilibrio economico/finanziario diagnosticato;
- attraverso la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, quest'ultima possa essere risanata;
- la domanda non abbia finalità meramente dilatorie;

-ritenuta ammissibile e condivisibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa (ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa) in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi, risultando funzionale, tale generalizzata efficacia delle misure protettive, al buon esito delle trattative, che risulterebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente nei confronti della società così precludendo la realizzazione del piano di risanamento; non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui le misure protettive dovrebbero essere limitate solo ai creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in quanto in grado di contraddire la domanda; come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022) il comma VI dell'art. 7 L 147/2021, istituendo una tutela posticipata e non preventiva, conferisce infatti a tutti i creditori la legittimazione a chiedere la revoca della misura e precisa che si compiono in sede di revoca sia il controllo sull'utilità delle misure rispetto all'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative sia il controllo di proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; il coinvolgimento partecipativo di tutti i creditori rispetto

allo “stay” (peraltro non automatico ma frutto di vaglio giudiziario) è consentito pertanto attraverso l’istituto della legittimazione a richiederne la modifica e/o la revoca delle misure già confermate in via di assoluta urgenza; *“le misure protettive siano disposte dal giudice non nell’ambito di una procedura concorsuale ma nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione intesa come mera parentesi di un procedimento del tutto stragiudiziale, ci si chiede come potrebbe il giudice ex ante, vagliare l’adeguatezza e la proporzionalità della misure protettive richieste rispetto all’obiettivo di risanamento dell’impresa, individuare (di ufficio) nei confronti di quali creditori adottare le misure protettive”* (Tribunale di Salerno cit. con ampia motivazione sul punto);

ritenuto dunque che la richiesta di conferma, per 120 giorni, della misure consistenti nell’inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti i creditori, sia funzionale al buon esito delle trattative , che risulterebbero pregiudicate in caso di azioni esecutive individuali, e circoscritta al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee da assicurare l’eventuale risanamento dell’impresa;

evidenziato che :

- non sono inibiti i pagamenti (art 6 comma I L 147/2021);
- sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art 6 comma III L. 147/2021);
- dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma I e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (art 6 comma IV L 147/2021);
- i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne’ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori (art 6 comma V L 147/2021);
- su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’Esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma IV può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata,

quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art 7 comma VI L 147/2021);

- l'eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l'effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché di un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'Esperto;

2) ritenuto con riguardo alla richiesta di disporre nei confronti di alcuni istituti di credito *“misure protettive così dette “atipiche”, consistenti in un provvedimento di sospensione dei contratti di affidamento- anticipo fatture con divieto dell'istituto di credito di estinguere in qualsiasi forma prevista la propria posizione creditoria per effetto dell'operazione di anticipazione fatture di* che la richiesta riguardi l'adozione di misure cautelari “atipiche”, avendo la stessa ad oggetto la tutela dell'attività d'impresa mediante la sospensione delle linee autoliquidanti e dei contratti di affidamento-anticipo fatture in corso, con richiesta di vietare agli istituti di credito di dar seguito a meccanismi di compensazione dei crediti incassati con il maggior credito da essi vantato,

osservato che la C.N.C. prevede che l'imprenditore, lo stesso giorno della pubblicazione presso il Registro delle Imprese della richiesta di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'Esperto, depositi altresì, presso il tribunale competente, un ricorso, con il quale si chiede la conferma o la modifica delle misure protettive già in atto, oppure si chiede l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative;

rilevato che non constano opposizioni da parte degli istituti di credito;

rilevato che l'Esperto ha al riguardo rilevato *“Tale richiesta appare meritevole di accoglimento, essendo la stessa finalizzata ad impedire che, nelle more del perfezionamento del redigendo piano di risanamento e della conduzione delle relative trattative con i creditori (di cui il sistema bancario rappresenta il massimo esponente), i predetti istituti pongano in essere operazioni di compensazione e/o revoche di affidamenti, ed in genere azioni volte al rientro delle rispettive esposizioni creditorie, con ciò alterando la*

situazione debitoria di _____ e la cristallizzazione del relativo passivo. Il redigendo piano finanziario elaborato dalla società ricorrente presuppone infatti il divieto di compensazione delle linee autoliquidanti a tutela della par condicio creditorum e al fine di evitare un rischio di non fattibilità delle operazioni di risanamento proprio nel corso delle trattative con il sistema bancario, trattative che necessitano, al fine di poter essere serenamente condotte, dell'ombrello protettivo rappresentato dalla conferma delle misure protettive e di quelle cautelari sospensive richieste da _____.

ritenuto che nella logica dell C.N.C. la richiesta di applicazione della misura cautelare sottoforma di sospensiva di determinati contratti possa essere accolta, ove _____, come nel caso che occupa, sia funzionale allo svolgimento delle trattative ed al risanamento dell'impresa ed _____, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e _____, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio;

P.Q.M.

visti gli artt. 6,7 L. 147/2021

- 1) conferma per 120 giorni le misure protettive (già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza) erga omnes richieste congiuntamente all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da _____ ;
- 2) provvede, per l'effetto, nei confronti di tutti i creditori ad:
 - a) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
 - b) inibire la intimazione di pagamento di somme;
 - c) inibire la proposizione di istanze di fallimento;
 - d) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni in danno della società;
 - e) inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;

- 3) precisa, che ex lege per l'effetto della conferma, è inibito a tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 4) avverte che ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
- 5) manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente (con apposita relazione da depositare in PCT) a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;
- 6) manda in Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito;
- 7) dispone la pubblicazione nel Registro delle Imprese a cura del ricorrente;
- 8) dispone per 120 giorni nei confronti di :
 - a) la sospensione dei contratti di affidamento n. in relazione all'apertura di credito in conto corrente per anticipi, n. nonché al castelletto per anticipi n. con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture di ;
 - b) la sospensione del contratto di affidamento n. con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture di ;
 - c) , la sospensione del contratto di affidamento deliberato il 12/07/2019, in relazione al fido promiscuo sbf/anticipo fattura di euro 50.000,00, con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture di ;

- d) la sospensione del contratto di affidamento in apertura di credito n. , con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture di ;
- e) la sospensione dei contratti di finanziamento per anticipi fattura, posti in essere in esecuzione del contratto quadro del 15/11/2019 (affidamento accordato fino all'importo massimo di euro 230.000,00), con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture di .

Parma, 10 luglio 2022

Il Giudice
Enrico Vernizzi